

Statuto

Associazione FFG Ticino 2031

Premessa:

Soci fondatori dell'Associazione FFG Ticino 2031 sono l'Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica (ACTG), ed i Comuni di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio.

art. 1 Nome e sede

L'Associazione FFG Ticino 2031 è un'Associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Bellinzona.

art. 2 Durata

L'Associazione FFG Ticino 2031 è costituita per una durata determinata, ossia per la durata necessaria per l'organizzazione e la realizzazione della Festa Federale di ginnastica 2031 (di seguito FFG 2031), fino alla chiusura dell'evento e alla conclusione della procedura di liquidazione.

art. 3 Scopo

L'Associazione FFG Ticino 2031 ha per scopo l'organizzazione, lo svolgimento e la realizzazione della FFG 2031 in Ticino, evento della Federazione Svizzera di Ginnastica (FSG).

L'Associazione FFG Ticino 2031 si impegna a mantenere intatti i valori dello sport, e più specificatamente quelli della Federazione Svizzera di Ginnastica (di seguito FSG), ai quali aderisce.

In particolare riconosce la Carta etica dello sport in vigore in Svizzera e ne promuove i valori, come pure la regolamentazione vigente in materia di doping e di etica edite in particolare da Swiss Olympic e dalla Federazione Svizzera di Ginnastica, ed infine che le violazioni possono essere indagate da Swiss Sport Integrity ed essere giudicate e sanzionate secondo le relative norme.

L'Associazione FFG Ticino 2031 è apartitica e aconfessionale.

Per il perseguimento dei propri scopi può affiliarsi ad altre associazioni e organizzazioni, in particolare in ambito sportivo.

art. 4 Responsabilità

Gli impegni finanziari assunti dall'Associazione sono coperti unicamente dal patrimonio sociale.

Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

art. 5 Soci

Soci dell'Associazione FFG Ticino 2031 con diritto di voto all'assemblea generale sono:

- l'Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica (ACTG), con 3 voti
- i Comuni di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio, con 1 voto ciascuno
- le persone fisiche o giuridiche, ivi comprese corporazioni di diritto pubblico, ammesse a questo titolo dall'assemblea generale (di seguito AG) che ne sostengono lo scopo sociale, con 1 voto ciascuno.

I soci designano autonomamente il proprio rappresentante all'AG.

5.1 Ammissione

Per essere ammesso quale socio la persona fisica o giuridica, o la corporazione di diritto pubblico interessata a partecipare all'organizzazione della FFG 2031, deve presentare domanda di ammissione scritta all'AG, e la candidatura deve essere proposta dal Comitato Direttivo. Un eventuale rifiuto all'ammissione non deve essere motivato e non è impugnabile.

5.2 Quota sociale

Ciascun socio versa un contributo sociale una tantum di CHF 20'000.- entro 60 giorni dall'assemblea costitutiva, rispettivamente entro 60 giorni dall'ammissione.

5.3 Doveri dei soci

I soci si impegnano a sostenere gli interessi dell'Associazione FFG Ticino 2031, a rispettarne lo statuto, i regolamenti e le direttive dei suoi organi, nonché a promuoverne lo scopo, ed a pagare la quota sociale.

5.4 Uscita di un socio

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- nel caso di persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso;
- nel caso di persone giuridiche o corporazioni di diritto pubblico mediante dimissioni, esclusione o scioglimento.

I soci che intendono rassegnare le dimissioni dall'Associazione devono darne comunicazione scritta al Comitato, rispettando un preavviso di tre mesi per la fine di un esercizio contabile.

I soci uscenti non hanno diritto al rimborso della quota sociale né a una quota del patrimonio sociale.

5.5 Esclusione di un socio

Ogni socio che intenzionalmente o per grave negligenza viola lo statuto, i regolamenti e le direttive dell'Associazione, come pure chi non rispetta i propri doveri di socio o ne pregiudica gli interessi, può esserne escluso su proposta del Comitato Direttivo.

I soci esclusi non hanno diritto al rimborso della quota sociale né a una quota del patrimonio sociale.

art. 6 Organi

Gli organi dell'Associazione FFG Ticino 2031 sono:

- l'Assemblea generale dei soci (AG)
- il Comitato Direttivo (CD)

- il Comitato Organizzativo (CO)
- il Comitato di sostegno
- l'Ufficio di revisione.

art. 7 Assemblea generale dei soci (AG)

L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'Associazione FFG Ticino 2031, ed è composta da tutti i soci dell'Associazione.

I diritti di voto sono regolati all'art. 5.

Competenze

L'AG ha le seguenti competenze:

- a) stabilisce l'organizzazione generale per la realizzazione della FFG 2031
- b) approva il verbale dell'assemblea precedente
- c) approva il rapporto annuale del Comitato Direttivo
- d) approva i conti consuntivi annuali, previa conoscenza del rapporto di revisione, nonché lo scarico al Comitato Direttivo
- e) approva il preventivo
- f) approva la proposta per l'utilizzazione di un eventuale utile
- g) approva ogni modifica parziale o totale dello statuto
- h) approva il Regolamento di gestione
- i) nomina:
 - il/la Presidente dell'Associazione
 - i membri di Comitato Direttivo
 - l'Ufficio di revisione
- j) decide l'ammissione rispettivamente l'esclusione di un socio
- k) decide la revoca dei membri di Comitato Direttivo e dell'Ufficio di revisione
- l) decide in merito a proposte presentate dal Comitato Direttivo e dai soci
- m) decide lo scioglimento dell'Associazione per raggiungimento dello scopo sociale.

Convocazione

L'assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dei conti consuntivi annuali.

Un'assemblea straordinaria dei soci è convocata quando il Comitato Direttivo lo ritiene necessario o qualora 1/5 dei soci lo richieda. In tal caso essa sarà convocata al massimo entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione con l'ordine del giorno devono essere trasmesse con un preavviso di almeno 15 giorni. Convocazioni via E-Mail sono ammesse.

Assemblea virtuale

Il Comitato Direttivo può prevedere che i soci non presenti nel luogo in cui si svolge l'assemblea generale possano esercitare i loro diritti per via elettronica.

L'assemblea generale dei soci può svolgersi anche per via elettronica e senza luogo di riunione fisico.

Il Comitato Direttivo disciplina l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici e garantisce il rispetto delle garanzie legali minime previste.

Svolgimento

L'assemblea generale dei soci può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti o partecipanti.

La rappresentanza è ammessa, con presentazione di valida procura scritta. L'assemblea generale è convocata e diretta dal Comitato, e per esso dal Presidente, o da un altro membro del Comitato in caso di impedimento. Può essere nominato un Presidente del giorno.

Proposte

I soci hanno il diritto di presentare proposte all'assemblea generale, le quali devono essere comunicate per iscritto al Comitato, almeno 30 giorni prima dell'assemblea generale successiva, in caso contrario verranno trattate solo all'assemblea generale successiva.

Decisioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano, riservata la possibilità per i soci di richiedere – a maggioranza - il voto segreto.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità per le votazioni la proposta è considerata respinta, per le nomine decide la sorte.

Per il diritto di voto fa stato quanto previsto all'art. 5 dello statuto.

L'assemblea generale dei soci può evadere unicamente trattande che figurano all'ordine del giorno. L'iscrizione di nuove trattande può avvenire solo con l'approvazione dei 2/3 dei soci presenti.

Per la revisione parziale o totale dello statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3.

Le decisioni dell'assemblea generale devono essere verbalizzate.

art. 8 Comitato Direttivo (CD)

Il Comitato Direttivo assicura l'organizzazione esecutiva della FFG Ticino 2031, nonché la direzione strategica.

Composizione

Si compone di almeno 7 membri, come segue:

- un/una Presidente, nominato/a dall'assemblea generale dei soci. Il/La Presidente può sia essere scelto/a fra i membri nominati del Comitato Direttivo, che essere esterno/a
- 3 persone proposte dall'ACTG
- 4 persone proposte dai Comuni di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio (una ciascuno).

I membri del Comitato non sono remunerati, beneficiano unicamente del rimborso delle spese vive da loro sostenute.

Compiti e competenze

Al Comitato Direttivo competono le funzioni che non sono attribuite ad altro organo dell'Associazione dalle normative legali, dal presente statuto o dal Regolamento di gestione.

In particolare:

- dirige e amministra l'Associazione
- nomina almeno un Vicepresidente
- convoca e prepara l'assemblea generale dei soci
- allestisce il rapporto annuale per l'assemblea generale dei soci
- organizza la contabilità, la pianificazione finanziaria e il relativo controllo, ed è responsabile della tenuta dei libri contabili
- allestisce il preventivo da sottoporre all'AG
- presenta all'assemblea generale le candidature a soci
- nomina e revoca i membri del Comitato Organizzativo previa consultazione con il Direttore generale
- se lo ritiene necessario designa il/la Presidente del Comitato di sostegno
- approva i mansionari dei membri del Comitato Organizzativo e del Direttore generale
- esercita la sorveglianza sul Comitato Organizzativo e vigila sul rispetto del preventivo approvato dall'AG
- esegue le decisioni dell'assemblea generale dei soci.

I rispettivi compiti sono ripartiti dal Comitato Direttivo internamente.

Convocazione, sedute, decisioni

Il Comitato Direttivo si riunisce quando necessario, su convocazione (scritta, anche via E-Mail) del Presidente o del Direttore generale, oppure su richiesta di un membro.

Le sedute possono svolgersi anche senza luogo di riunione fisico, per via elettronica.

Può deliberare solo quando la maggioranza dei membri è presente, rispettivamente partecipa per via elettronica, a maggioranza assoluta dei membri presenti o partecipanti. In caso di parità di voti quello del/la Presidente è decisivo.

Se nessuno dei membri richiede una discussione orale, ogni decisione può essere presa anche in via circolare (anche via E-Mail).

Il Direttore generale (in sua assenza il Vicedirettore generale), il/i rappresentante/i della FSG e in caso di necessità i responsabili dirigenti delle commissioni/settori del Comitato Organizzativo partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto.

Rappresentanza e diritto di firma

Il Comitato Direttivo rappresenta l'Associazione verso i terzi, e può trasferire questa competenza al Comitato Organizzativo tramite un Regolamento di gestione.

I membri del Comitato Direttivo (o i loro delegati) hanno diritto di firma collettiva a due con il Presidente o un Vicepresidente in caso di suo impedimento, ad eccezione della corrispondenza ordinaria per la quale è ammesso il diritto di firma individuale.

art. 9 Comitato Organizzativo (CO)

Composizione

Si compone come segue:

- Direttore generale
- Vicedirettore generale
- responsabili dirigenti delle commissioni/settori previste/i
- almeno un rappresentante della Federazione Svizzera di Ginnastica.

Compiti e competenze

Il CO organizza e assicura lo svolgimento operativo della FFG 2031 in Ticino, ed è diretto dal Direttore generale, in caso di suo impedimento dal Vicedirettore generale.

Gestisce gli affari ordinari, tiene la contabilità, ed è responsabile del controllo dello scadenziario.

Nell'ambito dell'organizzazione definita dal Comitato Direttivo, disciplina la ripartizione dei compiti e delle competenze in un Regolamento di gestione (approvato dall'assemblea generale) e allestisce i mansionari necessari.

Rapporto

Il CO informa il Comitato Direttivo almeno ogni trimestre tramite un rapporto sullo stato della preparazione e sulle sue attività.

art. 10 Comitato di sostegno

Composizione

Persone fisiche o giuridiche, gremi senza personalità giuridica, corporazioni di diritto pubblico, o altro, che idealmente sostengono lo scopo sociale, che intendono impegnarsi personalmente o altrimenti nella propaganda, sostegno, pubblicizzazione dell'evento, e/o essere attivi quali testimonial o promoter, possono far parte del Comitato di sostegno.

Sulla loro ammissione rispettivamente esclusione decide inappellabilmente il Comitato Direttivo, senza necessità di indicazione dei motivi.

I membri del Comitato di sostegno non devono essere necessariamente soci dell'Associazione.

Se lo ritiene necessario il Comitato Direttivo ha facoltà di designare un Presidente del Comitato di sostegno, che ne rappresenti tutti i membri in occasione della FFG 2031.

Compiti e competenze

Compito e scopo del Comitato di sostegno è il sostegno all'evento e relativa propaganda, non escluso il sostegno di tipo finanziario.

Il Comitato di sostegno non ha competenze decisionali e non dispone di un budget di spesa.

I membri del Comitato di sostegno non sono remunerati. Il Comitato Direttivo decide sulle richieste di rimborso di spese vive, le quali devono essere preventivamente approvate.

I membri del Comitato di sostegno hanno facoltà di partecipare all'assemblea generale ordinaria dei soci, senza diritto di voto.

Una responsabilità finanziaria dei membri del Comitato di sostegno per debiti dell'associazione è esclusa.

art. 11 Ufficio di revisione

L'assemblea generale dei soci nomina un Ufficio di revisione specializzato professionale, il quale sorveglia la gestione contabile dell'Associazione secondo i principi contabili riconosciuti e redige annualmente un rapporto per l'assemblea generale dei soci, proponendo lo scarico del Comitato Direttivo.

Sempre che l'Associazione non sia tenuta alla revisione ai sensi delle disposizioni legali applicabili, l'assemblea generale può rinunciare alla nomina dell'Ufficio di revisione con decisione all'unanimità.

Art. 12 Periodi di nomina

Il Comitato Direttivo e l'Ufficio di revisione sono nominati fino allo scioglimento dell'Associazione, riservata l'uscita o l'esclusione.

In caso di posti vacanti nel Comitato Direttivo o dell'Ufficio di revisione viene convocata un'assemblea generale straordinaria.

art. 13 Esercizio contabile

L'esercizio contabile coincide con l'anno civile.

art. 14 Revisione parziale o totale dello statuto

Ogni revisione parziale o totale degli statuti deve essere approvata dall'assemblea generale dei soci con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

art. 15 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso da un'assemblea generale straordinaria. All'ordine del giorno deve figurare quest'unica trattanda.

Lo scioglimento deve essere approvato dalla maggioranza dei 2/3 dei voti, alla presenza di almeno la metà dei soci.

Se l'Associazione ha raggiunto lo scopo prefissato all'art. 3, per lo scioglimento è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti, senza quorum di presenza.

art. 16 Destinazione del patrimonio allo scioglimento

Allo scioglimento dell'Associazione per raggiungimento dello scopo prefissato all'art. 3, l'assemblea generale straordinaria stabilisce il destino del patrimonio sociale, che dovrà essere destinato al promuovimento della ginnastica.

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione il patrimonio sociale verrà ripartito fra i soci, secondo i rispettivi diritti di voto.

art. 17 Disposizione finale

Per quanto non è espressamente previsto dai presenti statuti fanno stato gli art. 60 ss. Codice civile svizzero.

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'assemblea generale costitutiva dei soci.

Approvato all'assemblea generale costitutiva dei soci del 24 novembre 2025 svoltasi a Bellinzona:

Il Presidente del giorno:



Norman Gobbi

La Segretaria:



Barbara Fieschi